



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
I SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott. Vincenzo Selmi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ del ruolo generale per l'anno 2015 trattenuta in  
decisione all'udienza del 14.4.2016 e vertente

TRA

rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia  
Malandrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Cola di  
Rienzo 52

RICORRENTE

E

INPS-ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, in persona del  
Presidente pro tempore., rappresentato e difeso dall'avvocato Gustavo Iandolo ed  
elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'ufficio legale  
distrettuale dell'Istituto

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 5/11/2015, e successivamente notificato, il ricorrente  
conveniva in giudizio l'Inps al fine di fare accertare e dichiarare il suo diritto alla

Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento di tale prestazione nella misura di legge per un periodo di 14 mesi (o per quello diverso ritenuto di giustizia) a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa oltre accessori di legge.

Affermava di avere maturato il diritto a tale prestazione a seguito del licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo dal suo ex datore di lavoro alle cui dipendenze aveva lavorato nel periodo dal 4/6/2009 al 27/11/2014 e contestando l'illegittimità del diniego espresso in sede amministrativa dall'Istituto convenuto per avere il ricorrente presentato la domanda della prestazione anteriormente al licenziamento.

L'Inps si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Ribadiva in particolare l'infondatezza del diritto del ricorrente per insussistenza, alla data di presentazione della domanda amministrativa, avvenuta quest'ultima in data 28/11/2014, dello stato di disoccupazione, intervenuto quest'ultimo solo successivamente a partire dal 15/12/2014 data in cui il ricorrente era stato licenziato dalla società

All'odierna udienza la causa, previa istruttoria documentale, viene decisa con sentenza contestuale.

Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.

La prestazione oggetto di controversia (ASpI) è stata istituita e regolamentata, a decorrere dal 1/1/2013, dall'art. 2, commi 1 e ss., della l. n. 92/2012 al fine di fornire tutela, mediante la corresponsione di un'indennità mensile di disoccupazione, ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Trattasi di indennità prevista in generale per i lavoratori dipendenti (salvo le eccezioni specificamente previste ai commi 2 e 3 dell'art. 2 l. n. 92/2012, pacificamente non

ricorrenti nel presente caso di specie) e che richiede i seguenti requisiti indicati dall'art. 2, comma 4:

a) uno stato di disoccupazione involontario con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni (non per giusta causa) o di risoluzione consensuale ad eccezione dell'ipotesi (ricorrente nel caso di specie) in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della l. n. 604/1966 come modificato dal comma 40 dell'art. 1 della stessa l. n. 92/2010 (e cioè nell'ambito della speciale procedura di conciliazione prevista per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo);

b) il possesso di almeno due anni di contribuzione di cui almeno uno maturato nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

L'indennità oggetto di controversia (il cui importo è in particolare determinato dai commi 6,7, 8 e 9 dell'art. 2) è dovuta, per gli eventi intercorsi nell'anno 2014 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni (come avvenuto nel presente caso di specie), per una durata di 14 mesi nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni (comma 45 lett. b).

E' inoltre condizionata alla presentazione, da parte del lavoratore, di apposita domanda da presentarsi all'Inps (esclusivamente in via telematica), a pena di decadenza, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento ed è dovuta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda (commi 12 e 13).

Nel presente caso di specie non risulta contestata né la generale applicabilità della prestazione oggetto di controversia al rapporto di lavoro subordinato precedentemente instaurato dal ricorrente o alla tipologia della risoluzione dello stesso, né il possesso dei menzionati requisiti di contribuzione.

L'istituto previdenziale convenuto si è infatti limitato ad eccepire, sostanzialmente, l'intempestività della domanda amministrativa in quanto presentata in una data antecedente a quella del licenziamento e in un momento in cui, quindi, in cui lo stato di disoccupazione del ricorrente ancora non si era ancora realizzato.

Tale prospettazione non può essere condivisa,

Così come risulta dalla documentazione allegata agli atti il licenziamento del ricorrente era stato preceduto dalla lettera in data 27/11/2014 (impropriamente denominata "Comunicazione licenziamento per giustificato motivo oggettivo"), con cui l'ex datore di lavoro \_\_\_\_\_ secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, l. n. 604/1966, comunicava alla Direzione Territoriale Lavoro di Roma (e, per conoscenza, al ricorrente), l'intenzione di procedere al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, lettera a cui è seguita la riunione delle parti, innanzi alla Commissione di conciliazione, per il tentativo obbligatorio di conciliazione svoltosi in data 15/12/2014.

All'esito di tale riunione veniva concordata tra le parti, in via transattiva (alle condizioni economiche ivi stabilite), la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza convenzionale fissata nello stesso giorno 15/12/2014 (cfr. lettera del 27/11/2014 e processo verbale di conciliazione del 15/12/2015 prodotte come all.ti nn. 1 e 4 del ricorso. Trattasi di circostanze peraltro non contestate).

Risulta peraltro pacifico (oltre che desumibile dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso) che il ricorrente aveva presentato, in via telematica, la domanda amministrativa relativa alla prestazione oggetto di controversia in data 28/11/2014 qualificando, impropriamente, come licenziamento la menzionata lettera del 27/11/2014 (all. n. 2 del ricorso).

Ciò premesso ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps, il fatto che la domanda amministrativa della prestazione (chiaramente ed inequivocabilmente ricollegabile alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente con

la (e al suo conseguente stato di disoccupazione) sia stata presentata in una data anteriore a quella del licenziamento non possa, in assenza di una esplicita disposizione sul punto, reputarsi preclusivo della maturazione del diritto alla prestazione oggetto di controversia (fatta salva naturalmente la posticipazione della decorrenza in relazione alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro).

Il complesso di tali disposizioni legislative non può infatti interpretarsi, in assenza di un'espressa disposizione sul punto, nel senso di imporre alla parte assicurata la presentazione della domanda amministrativa in una data successiva a quella del licenziamento limitandosi ad imporre, a pena di decadenza, solo il termine finale di due mesi "dalla data di spettanza del trattamento" e cioè dal verificarsi di tutti i requisiti necessari alla maturazione della prestazione.

Non si ravvisa del resto alcun motivo ragionevole, in assenza di una espressa disposizione del legislatore sul punto, per escludere l'utilità ai fini della maturazione del diritto ad una prestazione per cui si sono realizzati tutti i requisiti previsti dalla legge, di una domanda presentata in via preventiva ma specificamente rivolta all'evento assicurato (nel presente caso di specie lo stato di disoccupazione del ricorrente conseguito al licenziamento intimatogli dalla Tuttorese).

Ciò tanto più alla luce della considerazione che lo stesso legislatore prevede espressamente, nel caso in cui si verifichi una discrasia temporale tra i due eventi, la possibilità di rapportare la data di decorrenza della prestazione non alla domanda amministrativa bensì alla data di cessazione del rapporto di lavoro ("ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda").

Alla stregua di tali considerazioni la domanda della ricorrente dovrà essere accolta con decorrenza, ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge 92/2012, per una durata massima di 14 mesi, a decorrere dal 23/12/2014 (e cioè dall'ottavo giorno successivo alla data di

decorrenza della risoluzione del rapporto di lavoro) con conseguente pronuncia di condanna dell'Inps.

Tali i motivi della presente decisione.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.

P. Q. M.

Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la prestazione oggetto di controversia (ASpI) nella misura prevista dalla legge a decorrere dal 23/12/2014 e per una durata massima di 14 mesi (secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e seguenti, della l. n. 902/2012) e per l'effetto, condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, con la menzionata decorrenza, di tale prestazione oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino al saldo

Condanna l'Inps alla rifusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre Iva e cpa. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Roma il 14.4.2016

Il Giudice

dott. Vincenzo Selmi